

**Sostegno alla creazione di start-up innovative  
Linea di azione 1.4.1.POR FESR TOSCANA 2014-2020**

**Indice**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
  - 1.1 Finalità
  - 1.2 Priorità tecnologiche
  - 1.3 Dotazione finanziaria
  - 1.4 Soggetto gestore
  
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
  - 2.1 Soggetti beneficiari
  - 2.2 Requisiti di ammissibilità
  
- 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI**
  - 3.1 Progetti ammissibili
  - 3.2 Massimali di investimento
  - 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto
  - 3.4 Spese ammissibili
  - 3.5 Intensità dell'agevolazione
  - 3.6 Cumulo
  
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
  - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
  - 4.2 Presentazione della domanda
  - 4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda
  
- 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA**
  - 5.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento
  - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
  - 5.3 Cause di non ammissione
  - 5.4 Valutazione dei progetti
  - 5.5 Formazione della graduatoria
  
- 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**
  - 6.1 Sottoscrizione del contratto
  - 6.2 Obblighi del beneficiario
  - 6.3 Modifiche dei progetti e proroga dei termini
  - 6.4 Procedura di modifica del beneficiario successivamente all'approvazione della graduatoria
  - 6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)

- 7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**
  - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**
  - 7.2 Modalità di erogazione del finanziamento agevolato e rimborso**
  - 7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria**
  
- 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**
  - 8.1 Verifica finale dei progetti**
  - 8.2 Rinuncia**
  - 8.3 Controlli e ispezioni**
  - 8.4 Decadenza dal beneficio**
  - 8.5 Risoluzione del contratto**
  - 8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell'agevolazione erogata**
  - 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario**
  - 8.8 Sanzioni**
  
- 9. DISPOSIZIONI FINALI**
  - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003**
  - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**
  - 9.3 Disposizioni finali**
  
- 10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ALLEGATI**

- A) Priorità tecnologiche**
- B) Definizioni**

## 1. FINALITÀ E RISORSE

### 1.1 Finalità

Con il presente bando la Regione Toscana intende rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, con il sostegno alla costituzione ed il consolidamento di nuove imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili. Obiettivo è consentire alle imprese innovative di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all'acquisizione di personale altamente qualificato, criticità comuni a tutte le nuove iniziative imprenditoriali

Pertanto, la Regione Toscana, intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento di start-up innovative di nuova costituzione in attuazione della linea di azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020", attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero, in attuazione della Delibera G. R. n. 581 del 21/06/2016 che approva gli indirizzi per l'attivazione del bando di sostegno allo start-up (avviamento e consolidamento) delle imprese innovative.

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- ❖ del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/07/14 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 22 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia,<sup>1</sup> nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
- ❖ del P.R.S. 2011/2015, approvato con Risoluzione 49 del 29/06/2011 come modificato con Delibera n. 59 del 11/07/2012, che prevede tra l'altro, il progetto Giovanisì ed interventi di sostegno all'occupazione giovanile e di sviluppo economico
- ❖ del P.R.S. 2016/2020 adottato con Delibera G.R. n. 567/2016;
- ❖ del Programma di Governo 2015-2020.

Il bando è emanato ai sensi della L.R. n. 35/2000 e ss.mm.ii. "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese" e nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e nel rispetto della Decisione Giunta Regionale n. 4 del 7.04.2014/2014 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

### 1.2 Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana", che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati progetti di innovazione, legati alle

---

<sup>1</sup> Cfr. Allegato P "Riferimenti normativi".

seguenti priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla stessa Smart Specialisation<sup>2</sup> ed articolate nell'allegato A:

- ICT e FOTONICA;
- FABBRICA INTELLIGENTE;
- CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

### **1.3 Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 4.366.987,31.

Tale dotazione potrà essere alimentata con altre risorse aggiuntive, fino alla concorrenza della somma disponibile come da piano finanziario della linea 1.4.1 del POR CReO Fesr Toscana 2014-2020.

### **1.4 Soggetto gestore**

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico" della Direzione Attività produttive, è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A quale soggetto gestore individuato con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **2.1 Soggetti Beneficiari**

Possono presentare domanda:

- 1) Micro e Piccole Imprese - così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 - innovative, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione. Sono altresì ammissibili gli Spin off di organismi di ricerca e le micro e piccole imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012 o nella sezione speciale di cui all'art. 4, co. 2, D.L. n. 3/2015.
- 2) Persone fisiche che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Si definisce "impresa innovativa" l'impresa:

- a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

---

<sup>2</sup> Il documento sulla "Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3)" è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 18.11.2014.

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei due anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

I FABLAB sono ammissibili a finanziamento, se in possesso dei requisiti previsti per l'intervento.

Si definisce FABLAB un laboratorio/spazio di condivisione attrezzato a funzionare come piattaforma di prototipazione tecnica per l'innovazione, l'invenzione e l'apprendimento. Il FABLAB offre servizi personalizzati di fabbricazione digitale ed è dotato, pertanto, di una serie di strumenti computerizzati che consentono alle persone di realizzare, mediante strumenti analogici e digitali, un'ampia gamma di oggetti.

I soggetti partecipanti al presente bando in qualità di FABLAB dovranno costituirsi in rete successivamente alla concessione dell'agevolazione.

Coerentemente con quanto previsto all'art 22 Reg UE 651/2014, sono ammissibili le piccole imprese non quotate che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda.

Si precisa che la "data di costituzione" coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone, con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- c) per le società di capitali, con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007 così come definite dalla Raccomandazione della Commissione n. 361/2003, AI SENSI DELLA DGR 643/2014 nella forma di: ditte individuali; società di persone; società cooperative; società di capitale rientranti nelle tipologie di seguito elencate:

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE;

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE, con le limitazioni per le divisioni 10, 11 e 12 previste dal POR FESR 2014-2020;

D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA;

E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO;

F – COSTRUZIONI;

G- COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO;

I – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE;

J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE;

M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE;  
N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE;  
P – ISTRUZIONE, limitatamente alla classe 85.52;  
Q – SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, ad esclusione del gruppo 86.1;  
R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO;  
S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI, ad esclusione della divisione 94.

Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

## **2.2 Requisiti di ammissibilità**

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto<sup>3</sup> (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
2. essere in regola con la normativa antimafia;
3. essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (CRIF);
4. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/saldo;
5. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 così come indicate nel par. 2.1; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/saldo;
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014

<sup>4</sup> Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014

8. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
10. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva<sup>5</sup> o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche<sup>6</sup>, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
11. non aver riportato (legale rappresentante o persona fisica in caso di impresa non costituita) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):
  - ❖ condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
  - ❖ condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
  - ❖ condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione (che viene concessa dal Tribunale competente solo su istanza del condannato), la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

---

<sup>5</sup> Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

<sup>6</sup> Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

12. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;
13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
15. per le imprese già costituite, essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ a saldo;
16. essere costituita come impresa da non oltre tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, oppure (nel caso di persone fisiche) impegnarsi a costituirsi come impresa entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;
17. possedere la "dimensione" di Micro o Piccola impresa;
18. non essere impresa quotata in borsa, non aver distribuito utili e non essere stata costituita a seguito di fusione;
19. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, co. 3 L. 19/03/1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (allegare modello dichiarazione);
20. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

Le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda:

- se aventi sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4 e 5);
- se aventi sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4 e 5), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

**Resta inteso che il progetto deve essere interamente realizzato in Toscana, come dovrà essere attestato dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.**

Il possesso dei requisiti di cui ai p.ti da 4) a 20) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di cui al successivo p.to 4, oppure, per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai p.ti 4) e 5) sono resi sotto forma di impegno (compilando l' apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione a qualsiasi titolo (anticipo e saldo).

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo<sup>7</sup>, il possesso dei requisiti di cui ai p.ti 7) e 8) , nonché della dimensione d'impresa può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal par. 8.3.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"<sup>8</sup> **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai p.ti 10), 11) e 12).

**Nel caso di presentazione della domanda da parte di persona fisica, dovranno essere soddisfatti i requisiti di ammissibilità pertinenti di cui al presente paragrafo.**

### 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

#### 3.1 Progetti ammissibili

I soggetti di cui al par. 2.1 che intendono realizzare un progetto caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico-innovativo sul territorio della Regione Toscana in forza dell'agevolazione prevista dal presente bando, presentano - unitamente alla domanda di agevolazione - una specifica proposta progettuale corredata di tutta la documentazione di cui al par. 4.3.

La proposta progettuale deve illustrare nel dettaglio:

- ❖ le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- ❖ le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento;
- ❖ il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Sono ammissibili esclusivamente i progetti di innovazione riconducibili alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Strategia Regionale di Smart Specialisation indicate al par. 1.2 del presente bando.

#### 3.2 Massimali di investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 35.000,00 e superiore a € 200.000,00.

#### 3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto

##### Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria ovvero in conto visione, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore **alla data di sottoscrizione del contratto.**

<sup>7</sup> L.R. n. 35/2000, art. 5 sexies-decies; D.Lgs. 39/2010.

<sup>8</sup> Decreto 20/02/2014 n. 57

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione di contratti, delle conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture. I contratti e le lettere d'incarico relative devono essere stipulate in data successiva alla presentazione della domanda di ammissione.

### **Termine finale**

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e dovranno concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, con possibilità di un'unica richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi.

L'esito dell'istruttoria dell'istanza di proroga verrà comunicata al richiedente, entro 30 giorni, dal soggetto gestore, mediante il portale su un'apposita sezione.

I progetti d'investimento si considerano conclusi quando:

- i servizi/le forniture sono state erogate;
- i costi sono stati interamente fatturati all'impresa beneficiaria;
- i costi sono stati pagati e regolarmente contabilizzati.

La data di inizio del progetto è riportata nel **Contratto di cui al successivo paragrafo 6.1.**

### **3.4 Spese ammissibili**

I costi ammissibili, ulteriormente dettagliati nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione", che saranno rese disponibili sul portale di Toscana Muove, sono le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

- i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- i costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
- le spese di personale impiegato in attività di innovazione in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo dell'innovazione);
- i costi relativi a strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- i costi delle ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Sono esclusi i fornitori che fanno parte del gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda, come dettagliato nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione".

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, avere un'esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato, di norma, con esperienza almeno triennale nella tematica oggetto dell'intervento. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel "Catalogo" approvato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016, che sarà disponibile sul sito [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it), con riferimento alle diverse tipologie di servizi.

Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi indicati nelle "Linee guida delle spese ammissibili e per la relativa rendicontazione" rese disponibili sul portale di Toscana muove.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Nell'ambito dei criteri generali sono ammesse al finanziamento le spese sopraelencate, riconoscendosi comunque al soggetto gestore - incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese - il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza anche rispetto alle "Linee guida delle spese ammissibili e per la rendicontazione" che saranno rese disponibili sul portale di Toscana Muove.

Sono esclusi:

- i) per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi di trasporto di persone e di merci;
- ii) gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa fornitrice dei soci della richiedente. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- iii) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- iv) i lavori in economia;
- v) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- vi) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- vii) gli interessi passivi;
- viii) le spese sostenute mediante forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità, ad eccezione delle spese di costituzione;
- ix) le commissioni per operazioni finanziarie;
- x) le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- xi) le ammende e le penali;
- xii) le spese di rappresentanza;
- xiii) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- xiv) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui un beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA.

Nei casi in cui il beneficiario sia soggetto a un regime forfettario ai sensi del Titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento.

Al fine di evitare collusione tra beneficiario dei contributi e fornitori è necessario che i beni e i servizi oggetto di finanziamento non siano fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito nel Decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

### **3.5 Intensità dell'agevolazione**

Ai sensi della L.R. n. 35/2000 e dell'art 22 del Reg. UE 651/2014 gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di **Finanziamento agevolato a tasso zero**, non supportato da garanzie personali e patrimoniali, corrispondente **all'80%** della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. L'importo del finanziamento va da un minimo di 28.000,00 € ad un massimo di 160.000,00 €.

La durata del finanziamento è di 8 anni con un preammortamento di 24 mesi, oltre ad un eventuale periodo di preammortamento tecnico non superiore a sei mesi. Il rimborso avviene in rate semestrali posticipate costanti.

Il soggetto gestore tratterà i dati relativi al finanziamento nel rispetto degli adempimenti disposti dalle autorità ed organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario con particolare riferimento agli obblighi di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi (Centrale dei rischi – Banca d'Italia).

Il valore nominale dell'aiuto concesso è pari al totale degli interessi gravanti su analoga operazione di finanziamento determinati al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione del progetto.

### **3.6 Cumulo**

Le agevolazioni previste dal presente bando, sono cumulabili con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi e individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili e individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

## 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al portale tramite il sito internet <http://www.toscanamuove.it>.

### 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo [www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante/persona fisica e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

### 4.2 Presentazione della domanda

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al p.to 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 17/10/2016.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa, nel caso di impresa o dalla persona fisica/persona fisica (futuro titolare e/o futuro/i socio/i) se si tratta di impresa da costituire e completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo par. 4.3 e protocollata all'intero del portale.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato decreto.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario". Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da inserire nell'apposito campo della scheda "Beneficiario" presente sul sistema.

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al par. 2.2, tutta la documentazione specificata al par. 4.3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede legale o operativa in Italia.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente e protocollata;
- non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste;
- sia priva della documentazione obbligatoria;
- sia presentata fuori termine;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

La domanda è predisposta secondo il modello che sarà allegato al bando. Essa dovrà essere compilata secondo le indicazioni e sulla base delle informazioni contenute nelle "Istruzioni per la presentazione della domanda". La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

#### **4.3 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda**

A corredo della domanda di aiuto occorre presentare, nei modi e nei termini previsti nel precedente par. 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on-line:

- A) business plan secondo il modello previsto nel portale <http://www.toscanamuove.it> ;
- B) preventivi, bozze di contratto e lettere di incarico in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatte su carta intestata del fornitore con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti;
- C) dichiarazione della dimensione aziendale;
- D) dichiarazione ambientale;
- E) dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
- F) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- G) dichiarazione sugli aiuti incompatibili/illegali firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- H) documenti per valutare la redditività economica ai fini della restituzione del prestito (cash-flow):
  - a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;
  - b) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia di tutte le dichiarazioni dei redditi presentate entro la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
  - c) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.

Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante.

Inoltre:

- **per tutte le imprese:**

- conto economico preconsuntivo aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della domanda, ove disponibile;
- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma;
- **per le persone fisiche:** idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria; prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;

D) valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile l'impresa svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale. Tale documento è obbligatorio solo nel caso in cui l'impresa non dimostri di essere innovativa per aver sostenuto costi di ricerca e sviluppo pari ad almeno il 10 per cento del totale dei costi come evidenziato al par. 2.1 lett.b);

L) dichiarazione di intestazione fiduciaria;

M) dichiarazione di cumulo;

N) del caso di imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda: dichiarazione di impegno relativa all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al par. 2.1 (requisiti di accesso di cui ai p. 4 e 5);

O) nel caso di impresa straniera priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della domanda: la documentazione redatta secondo le indicazioni riportate nel documento "Istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda da parte dell'impresa estera", che sarà reso disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it> .

**Nel caso di domanda presentata da persone fisiche la documentazione obbligatoria, oltre a quella indicata alle lettere A), B), F), H), I) e N), è la seguente:**

P) dichiarazione d'intenti, di costituzione d'impresa entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione e impegnativa di trasmissione di documentazione obbligatoria di cui al **par. 4.3** in fase di presentazione di richiesta di erogazione.

Le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti sopra indicati saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del **par. 5.3**.

Qualora, dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi *dati* mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al par. **5.2**.

Infine i richiedenti il contributo dovranno presentare tutta la documentazione necessaria alla verifica delle premialità/priorità di cui al **par. 5.4.2.** del presente bando.

## 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

### 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà fatta mediante procedura valutativa con business plan e valutazione da parte di esperti esterni all'Amministrazione.

L'attività istruttoria regionale è di competenza del Settore "Ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico" della Direzione "Attività Produttive" ed è svolta avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A quale "soggetto gestore" individuato con decreto n. 5725 del 20.12.2013.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (v. par. 5.2).

In questa fase verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. par. 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (v. par. 5.4).

- **valutazione** (v. par. 5.4).

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. par. 5.4) .

- **formazione della graduatoria** (v. par. 5.5).

## 5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei par. 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al par. 4.3;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai p.ti da 3) a 6) e ai p.ti 15) e 16) del par. 2.2 , oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai p.ti 3), 6), 15), e 16) e l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007;
- la sussistenza del DURC regolare (previsto al punto 1 dei requisiti di ammissibilità) da verificare con le modalità del DURC ON LINE.

A tal fine saranno effettuate, **a pena di inammissibilità al beneficio**:

- verifiche d'ufficio con controllo puntuale su tutti i proponenti dei requisiti di cui ai p.ti 1) e 3) del par 2.2;
- controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autocertificazione di cui al p.to 6), 15) e 16) del medesimo par. e dei p.ti 4) e 5) se posseduti al momento della domanda. Per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, per i requisiti di cui ai p.ti 4) e 5) sarà controllata la dichiarazione di impegno.

Se i requisiti di cui ai p.ti 7), 8) e 17) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali come previsto al par. 2.2, sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal par. 8.3.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

**Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal par. 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.**

### **5.3 Cause di non ammissione**

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai parr. 4.1 e 4.2;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al par. 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai p.ti 1), 3), 4) 5), 6) 15) e 16) di cui al par. 2.2 nonché del rispetto del valore minimo d'investimento ammesso ; l'assenza dei requisiti di cui ai p.ti 4) e 5) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza del progetto.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

### **5.4 Valutazione dei progetti**

Tutte le domande di aiuto che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al par. 5.2, accederanno alla fase di valutazione sulla base dei criteri (selezione, premialità e priorità) definiti con Delibera G.R. 21.06.2016 n. 581 e Delibera G.R. n. 922 del 19/09/2016 così come riepilogati ai successivi parr. 5.4.1 e 5.4.2.

La valutazione è finalizzata a verificare i contenuti tecnico-scientifici del Progetto nonché la corrispondenza del progetto medesimo alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente bando.

La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Delibera G.R. n. 1019/2008.

### 5.4.1 Criteri di selezione

Tutti i progetti saranno oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri, definiti con Delibera G.R. n. 581 del 21.06.2016:

criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo
<b>1 – Grado di innovazione del progetto (max 30 punti)</b>	Novità del progetto imprenditoriale rispetto al contesto territoriale, socio ed economico in cui va ad insediarsi	Fino a 16	20
	Contributo del progetto imprenditoriale all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali	Fino a 8	
	Contributo del progetto imprenditoriale alla ricerca ed applicazione di soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale nonché di generare un impatto sociale misurato o misurabile da indicatori	Fino a 6	
<b>2 – Validità tecnica del progetto (max 20 punti)</b>	Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi	Fino a 20	12
<b>3 - Sostenibilità economico-finanziaria (max 20 punti)</b>	Pertinenza e congruità delle spese previste e degli obiettivi del progetto	Fino a 8	12
	Attendibilità delle ricadute economiche del progetto	Fino a 6	
	Redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash-flow)	Fino a 6	
<b>4 - Potenzialità del mercato di riferimento (max 20 punti)</b>	Analisi del mercato di riferimento e posizionamento	Fino a 10	10
	Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	Fino a 10	
<b>5- Competenze dei proponenti (max 10 punti)</b>	Esperienze e competenze professionali, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	Fino a 10	6

Si precisa che le proposte progettuali devono conseguire un punteggio minimo, in relazione a ciascun criterio di selezione.

Si ricorda che non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che, in relazione a ciascuno criterio di selezione, raggiungono un punteggio inferiore al minimo richiesto.

#### **5.4.2 Premialità e Priorità**

In attuazione delle Delibera di Giunta Regione Toscana n. 581 del 21.06.2016 e della Delibera n. 922 del 19/09/2016 sono previsti i seguenti criteri di premialità e priorità:

##### **Criteri di premialità**

Tutte le proposte progettuali che raggiungono il punteggio minimo di cui sopra saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio dei seguenti criteri di premialità:

- 1) l'impresa contribuisce alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali (aree di crisi, ai sensi della Delibera G.R. n. 199/2015): **5 Punt**;
- 2) l'impresa è localizzata nel Parco agricolo della Piana come individuato ai sensi della Delibera Consiglio Regionale n. 61 del 16/07/2014: **5 Punt**;
- 3) l'impresa è giovanile, ai sensi della L. R. 35/2000 e ss.mm.ii.: **5 Punt**;
- 4) l'impresa che utilizza applicazioni tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione G. R. n. 20 del 11.04.2016: **5 Punt**;
- 5) l'impresa è localizzata presso il sistema di incubazione regionale ed i centri di competenza, ai sensi della Delibera G. R. n. 317/2015: **12 Punt**.

##### **Criteri di priorità**

A parità di punteggio complessivo ottenuto per valutazione e premialità, la collocazione prioritaria in graduatoria dipenderà dal seguente criterio:

- imprese in possesso del rating di legalità, attribuito dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.

#### **5.5 Formazione della graduatoria**

L'attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.

Le graduatorie delle domande ammesse e non ammesse saranno predisposte trimestralmente, con scadenza 31/12, 31/03, 30/06 e 30/09; nel caso della prima graduatoria, non sarà coperto un intero trimestre, ma sarà coperto il periodo 17/10/2016 – 31/12/2016.

Le graduatorie sono approvate con atto della Regione Toscana e sono pubblicate entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, ai sensi della L.R. 35/2000, art. 5 octies.

I progetti saranno ammessi all'aiuto sulla base del miglior punteggio assegnato.

A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base al rating di legalità, attribuito alle imprese dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del Decreto 20/02/2014, n. 57 - MEF-MISE; in caso di ulteriore parità la graduatoria sarà ordinata in base alla data di presentazione della domanda e in base all'ora di presentazione della domanda.

In caso di sopravvenute risorse disponibili la Regione Toscana si riserva di mantenere la validità delle graduatorie e di provvedere allo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 123/98, il soggetto gestore deve comunicare alla Regione Toscana l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, al fine di procedere alla sospensione della presentazione delle domande.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

A) Le **domande ammesse** sono distinte in:

- ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le domande **non ammesse** al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali. Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al par. 2.2 ai p.ti da 1), 3),6),15) e 16) e dei requisiti ai p.ti 4) e 5) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda. In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente.
2. domande non ammesse a seguito di valutazione. Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

Il soggetto gestore provvede, successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all'invio, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

## **6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI**

### **6.1 Sottoscrizione del contratto**

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'agevolazione, il beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere il Contratto, redatto secondo lo schema di contratto allegato alle nuove linee guida per la redazione dei bandi approvate con delibera G.R. n. 579 del 21/06/2016, che sarà reso disponibile sul portale <http://www.toscanamuove.it>.

La sottoscrizione avviene con firma digitale. La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del responsabile di settore della Regione Toscana.

La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

Costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto il "Piano di rientro" che sarà definito successivamente alla conclusione del progetto, in relazione all'esatto ammontare del finanziamento erogato, calcolato sulla base delle somme effettivamente e correttamente rendicontate.

### **6.2 Obblighi del beneficiario**

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

Il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo .

I FABLAB dovranno costituirsi in rete successivamente alla concessione dell'agevolazione.

### **6.3 Modifiche dei progetti e proroga dei termini**

#### **A) Varianti**

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro;
- la ripartizione per attività;
- il piano finanziario;

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Le modifiche di cui sopra devono essere coerenti con la finalità del progetto presentato e dovranno essere preventivamente autorizzate. Inoltre devono essere presentate in forma di istanza on line mediante l'accesso alla piattaforma <http://www.toscanamuove.it> di cui al par. 7.1.

Le spese effettivamente realizzate non possono essere inferiori **all'80%** del progetto ammesso. Fermo restando tale limite la realizzazione parziale del progetto comporterà la revoca parziale secondo quanto stabilito al successivo par. 8.6.

Eventuali deroghe al limite **dell'80%** potranno essere prese in considerazione solo in casi particolari e laddove alla riduzione del programma previsto abbiano contribuito anche cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

La riduzione del programma si deve intendere calcolato sul totale e non sulle singoli voci di spesa ammesse.

#### **B) Proroga**

Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione del soggetto gestore e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

La richiesta verrà accolta qualora siano riscontrabili eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

#### **6.4 Procedure di modifica del beneficiario successiva all'approvazione della graduatoria**

La domanda di modifica del soggetto beneficiario (ad esempio natura giuridica, la forma societaria, la denominazione e la proprietà) deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

L'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

##### **6.4.1 Fattispecie**

###### **A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.**

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa. In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al punteggio minimo pari a 12 per il criterio della sostenibilità economica – finanziaria. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi dei parr. 6.1 e 6.2.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

###### **B) Trasformazione**

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al punteggio minimo pari a 12 per il criterio della sostenibilità economica – finanziaria.

In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi ai sensi dei parr. 6.1 e 6.2.

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

### **C) Fusione per incorporazione/unione**

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione oltre al punteggio minimo pari a 12 per il criterio della sostenibilità economica – finanziaria .

Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi dei parr. 6.1 e 6.2.

### **D) Scissione**

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al punteggio minimo pari a 12 per il criterio della sostenibilità economica – finanziaria .

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto ai sensi ai sensi dei parr. 6.1 e 6.2 solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando. A tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

### **6.5 Modifica del debitore (dopo il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata)**

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (cinque anni dalla realizzazione dell'investimento), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato.

Tutte le fattispecie previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso del merito di credito, in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito, entrambi i soggetti rimangono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro ai sensi del paragrafo 6.2.

## **7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE**

### **7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili**

La rendicontazione delle spese ammissibili di cui al par. 3.4 deve avvenire secondo quanto stabilito nelle “Linee guida delle spese ammissibili e della relativa rendicontazione” rese disponibili sul portale di Toscana Muove.

Ai sensi della L.R. n. 35/2000<sup>9</sup> e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione (par. 8.3).

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). In particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed il termine di completamento del progetto.

---

<sup>9</sup> Art. 5 sexies-decies.

Si precisa inoltre che i Beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il finanziamento.

Tutti gli originali di spesa relativi alle spese di investimento (par. 3.4) devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

*"Documento contabile finanziato a valere sul POR FESR Toscana 2014- 2020 – Linea di  
Azione 1.4.1 - ammesso per l'intero importo o per l'importo di  
Euro ....."*

**Documentazione giustificativa di spesa da trasmettere al soggetto gestore, attraverso il portale <http://www.toscanamuove.it>:**

- relazione attestante la realizzazione del progetto;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa;
- fatture, notule o altri documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione delle spese sostenute;
- bonifici, assegni circolari o assegni bancari non trasferibili dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario;
- dichiarazione relativa agli indicatori previsti dal monitoraggio fisico POR FESR 2014 -2020.

**Documentazione giustificativa di spesa da conservare presso il beneficiario**

- Contratti d'acquisto, fatture e attestazioni di pagamento relative all'acquisto dei beni imputati al progetto (al fine della verifica dell'importo inserito nel Libro degli Inventari o nel Registro dei beni ammortizzabili, oltre che la verifica di eventuali ulteriori timbri di imputazione ad altri finanziamenti);
- libri contabili;
- ogni altra documentazione attinente.

La rendicontazione delle spese relative a tutto il progetto/investimento deve, comunque, avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.

## **7.2 Modalità di erogazione del finanziamento agevolato e rimborso**

L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore esclusivamente attraverso il portale <http://www.toscanamuove.it>, a titolo di anticipo o di saldo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando.

L'erogazione del finanziamento avviene entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità presso il soggetto gestore che verranno alimentate dalla Regione Toscana tenuto conto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia. Fermo restando eventuale sospensione dei termini di cui al par. 5.2 per integrazione della documentazione presentata.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo/a saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto

beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e non essere impresa in difficoltà secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

Alla stessa data inizia a decorrere il Piano di rientro che prevede un piano di pre-ammortamento della durata di ventiquattro mesi.

Il rimborso del finanziamento inizia il giorno successivo a quello del termine del periodo di pre-ammortamento come dettagliato nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento, con le seguenti modalità:

- a) rate semestrali posticipate costanti;
- b) numero di rate: 16.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. 22/12/2014 n. 1246.

Per le persone fisiche ammesse in graduatoria, l'erogazione è inoltre subordinata all'invio di quanto previsto al par. 4.3 del bando e più precisamente:

- Dichiarazione della dimensione aziendale;
- Dichiarazione ambientale;
- Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità.

### **7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria<sup>10</sup>**

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 80% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di ulteriori 12 mesi rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica<sup>11</sup>.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

---

<sup>10</sup> Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

<sup>11</sup> Cfr D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana. La Regione Toscana/Organismo Intermedio provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

## 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

### 8.1 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione ed è diretta ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello disponibile sul sito di Toscana Muove.

### 8.2 Rinuncia

L'impresa deve comunicare al soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione ed attraverso il portale <http://www.toscanamuove.it>. **l'eventuale rinuncia** al contributo firmata digitalmente.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale, richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al par. 8.7.

### **8.3 Controlli e ispezioni**

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità:

**A) prima dell'approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli puntuali/su tutti i richiedenti a pena di inammissibilità:**

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui al p.to 3);
- verifica del possesso dei requisiti di cui ai p.ti 4) e 5) (se posseduti al momento di presentazione della domanda) e dei requisiti di cui ai p.ti 6), 15) e 16) dichiarati;

**B) dopo l'approvazione della graduatoria, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l'Amministrazione regionale effettua i controlli a pena di decadenza o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:**

**1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:**

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al par. 2.2, p.ti da 7) a 14), 17), 18) e 19);
- controlli a campione pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al par. 2.2, p.ti da 7) a 14), 17), 18) e 19);

**2. posseduti al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:**

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo (finanziati e non) in relazione al possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) di cui al par. 2.2, p.to 1);
- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione al possesso del requisito dell'antimafia di cui al par. 2.2, p.to 2), ove ne ricorrono i presupposti;

**C) prima dell'erogazione (per anticipo o a saldo), controlli su tutti i soggetti finanziati a pena di revoca per inadempimento:**

- \_ per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui al par. 2.2, p.ti 4) e 5);
- \_ controllo del possesso dei requisiti di cui ai p.ti 1) e 6) del par. 2.2;
- \_ controllo del possesso del requisito di cui al p.to 2) del par. 2.2 nel caso siano trascorsi 12 mesi dalla data di acquisizione del precedente;
- \_ controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda;
- \_ solo per le domande ammesse in graduatoria relative a persone fisiche, l'effettiva costituzione dell'impresa nei termini previsti dal bando;

**D) dopo l'erogazione a saldo, procede annualmente al controllo puntuale su tutti i beneficiari dell'erogazione a pena di revoca, del mantenimento del possesso dei requisiti di cui ai precedenti p.ti 5, 6 e 7 nei cinque anni successivi all'approvazione della rendicontazione finale di spesa con**

decreto dirigenziale della Regione Toscana e per la verifica del rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal bando e dal contratto.

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal Contratto.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del “rating di legalità”, l’amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai p.ti 10), 11) e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l’amministrazione regionale procederà alla revoca del beneficio.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e l’80%. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda e sulle attestazioni rilasciate in fase di erogazione.

L’Amministrazione regionale – direttamente, tramite il Soggetto Gestore o altro ente a ciò autorizzato si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

#### **8.4 Decadenza dal beneficio**

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall’Amministrazione regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, la perdita del beneficio e la revoca dello stesso.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancata sottoscrizione del Contratto;
- mancata costituzione dell’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione per i soggetti che hanno presentato domanda quali futuri titolari/soci di imprese ancora da costituire;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai p.ti da 7) a 14) e ai p.ti 17) e 19) del par. 2.2, accertata attraverso i controlli di cui par. 8.3.

#### **8.5 Risoluzione del contratto**

Costituisce cause di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dal Contratto.

#### **8.6 Revoca totale e parziale e recupero dell’agevolazione erogata**

Successivamente all’accertamento delle condizioni di cui ai precedenti p.ti 8.4 e 8.5, la Regione Toscana procederà alla revoca totale del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

E' motivo di revoca del beneficio del termine il mancato rispetto delle scadenze del piano di rientro allegato al Contratto.

### 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto<sup>12</sup> sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente<sup>13</sup>:

	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura</b>	<b>Costo di sola istruttoria</b>	<b>Costo di erogazione e recupero</b>	<b>Rimborso dei soli costi di istruttoria</b>	<b>Rimborso totale in caso di revoca</b>
Costo medio	Euro <b>855,00</b>	Euro <b>1.221,00 + 570,00</b>	Euro <b>855,00</b>	<b>Euro 2.646,00</b>

### 8.8 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

## DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene

<sup>12</sup> Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

<sup>13</sup> Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
  1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: [privacy@fiditoscana.it](mailto:privacy@fiditoscana.it), [reclami@fiditoscana.it](mailto:reclami@fiditoscana.it).
  2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: [servizioreclami@artigiancreditoscano.it](mailto:servizioreclami@artigiancreditoscano.it),
  3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: [privacy@artigiancassa.it](mailto:privacy@artigiancassa.it), [reclami@artigiancassa.it](mailto:reclami@artigiancassa.it).
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [angelita.luciani@regione.toscana.it](mailto:angelita.luciani@regione.toscana.it).

## **9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti**

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso<sup>14</sup> viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui-alla D.G.R. 726/2011.

---

<sup>14</sup> Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [info@toscanamuove.it](mailto:info@toscanamuove.it).

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

### **9.3 Disposizioni finali**

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, par. 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http//www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Il presente bando è reperibile anche sul sito [www.giovanisi.it](http://www.giovanisi.it); potranno essere richieste informazioni anche all'Ufficio Giovanisi: [info@giovanisi.it](mailto:info@giovanisi.it); numero verde: 800098719.

## **10. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

### **UNIONE EUROPEA**

- ✓ REG. (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 - Recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

- ✓ REG. (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- ✓ RACC. della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REG. (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999
- ✓ REG. (CE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
- ✓ REG. (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- ✓ REG. (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

### NAZIONALE

- ✓ R. D. 16/03/1942, n. 267 e ss. mm. ii. (c.d. Legge Fallimentare)
- ✓ L. 19/03/1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”
- ✓ L. 07/08/1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- ✓ D.M. Tesoro 22/04/1997 recante Attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22/04/1997 di attuazione dell’art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- ✓ L. 27/12/1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art, 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31/03/1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
- ✓ D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

- ✓ D.LGS. 08/06/2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- ✓ D.P.R. 14/11/2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- ✓ D.LGS. 10/02/2005 n. 30 recante Codice della Proprietà Industriale
- ✓ D.LGS. 07/03/2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- ✓ D.M. Attività Produttive 18/04/2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- ✓ D.M. MIUR 06/12/2005 “Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa”
- ✓ D.P.C.M. 23/05/2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea”
- ✓ D.M. MIUR 02/01/2008 “Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008”
- ✓ D.LGS. 09/04/2008 n. 81 recante Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.P.R. 03/10/2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- ✓ D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010 n. 33 recante Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale
- ✓ D.LGS. 27/01/2010 n. 39 recante Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
- ✓ D. LGS. 06/09/2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- ✓ D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- ✓ Circ. INPS 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi
- ✓ D.L. 24/01/2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

- ✓ L. 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- ✓ D. LGS. 14/04/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- ✓ D.M. 14/01/2014 “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
- ✓ D.M. 20/02/2014, n. 57 – NEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”
- ✓ D.L. 20/03/2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 “Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva”
- ✓ D.M. 30/01/2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
- ✓ L. 28-12-2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”
- ✓ D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 “Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

### **REGIONE TOSCANA**

- ✓ L. R. 20/03/2000 n. 35 “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese”
- ✓ L.R. 26/01/2004, n. 1 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “rete telematica regionale Toscana”
- ✓ L. R. 13/07/2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”
- ✓ L.R.27/04/2009, n. 20 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”
- ✓ L. R. 23/07/2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”
- ✓ L.R. 05/10/2009, n. 54 “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”
- ✓ L.R. 07/01/2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”
- ✓ DELIBERA G.R. 01/10/2001 n. 1058 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445”
- ✓ DELIBERA G.R. 29/10/2012 n. 965 ”Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013”

- ✓ DELIBERA G.R. 20/05/2013 n. 359 “Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20/03/2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies”
- ✓ DELIBERA G.R. 22/12/2014 n. 1246 “Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della D.G.R. n. 295/2009”
- ✓ DELIBERA G.R. 21/06/2016 n. 581 “Indirizzi nuovo bando per le stat-up innovative di cui all’azione 1.4.1 del POR CREO 2014/2020”
- ✓ DELIBERA G.R. 19/09/2016 n. 922 “POR CREO 2014/2020 - Azione 1.4.1. "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" - Integrazione ai criteri di premialità approvati con DGR n. 581/2016, ai sensi della decisione di Giunta n. 20 del 11/04/2016”
- ✓ DECISIONE G.R. 23/07//2012 n. 3 “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000”
- ✓ DECISIONE G.R. 30/07/2012 n. 36 “Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO 2007-13”
- ✓ DECISIONE G.R. 7/04/14 n. 4 “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”

## **Tassonomia degli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente**

Di seguito sono riportate definizioni tassonomiche degli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3), nella versione approvata con DGR n.478/2014, utili per una maggiore comprensione della coerenza delle proposte progettuali alle priorità tecnologiche individuate dalla Regione Toscana.

Per un dettaglio ulteriore o per approfondimenti sugli orientamenti strategici della RIS3 si rimanda a quanto specificatamente riportato nell'allegato A della sopracitata delibera<sup>1</sup>.

### ***ICT-FOTONICA***

In questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline afferenti alle tecnologie per l'informazione e le telecomunicazione (ICT) oltre che alle tecnologie elettro-ottiche e fotoniche (Fotonica).

ICT: Ai fini delle strategie regionali di smart specialisation per ICT si intende un complesso interrelato di scienze, metodologie, criteri, tecniche e strumenti, atti a potenziare le attività relative alla raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati, alla creazione di informazioni e di conoscenza, all'assunzione ed adozione delle decisioni. Secondo questa accezione le ICT non rappresentano necessariamente una tecnologia, né un insieme di tecnologie differenti; più propriamente un sistema di tecnologie che convergono tra di loro alle finalità sopra indicate.

FOTONICA: Fotonica è riconosciuta come la disciplina che riguarda l'ideazione, la progettazione e lo sviluppo di dispositivi o componenti che emettono, elaborano o rilevano la luce intesa, sia come onda elettromagnetica, che come flusso di fotoni (quanti di luce). I dispositivi fotonici sono solitamente «microsistemi» (sensori e fibre) che vengono poi inseriti in altri strumenti più complessi aumentandone le prestazioni.

Visto l'alto livello di compenetrazione e le complementarietà tra ICT e Fotonica, nelle accezioni sopra riportate, rientra in questo ambito prioritario anche l'optoelettronica. Questa nasce dall'integrazione delle metodologie dell'ottica classica (lenti, obiettivi, fibre ottiche) con le tecnologie elettroniche per la realizzazione di un'ampia gamma di componenti e dispositivi, che vanno (a titolo di esempio) dai laser ai sistemi di illuminazione, dagli strumenti per l'imaging biomedicale ai sensori di inquinanti, dai microscopi di nuova generazione per l'indagine atomica agli strumenti satellitari per l'esplorazione spaziale<sup>2</sup>.

### ***FABBRICA INTELLIGENTE***

L'ambito prioritario legato alle tecnologie per la Fabbrica Intelligente si rivolge alle tecnologie dell'automazione, della mecatronica e della robotica. Ai fini degli obiettivi della strategia di smart specialisation queste tre discipline concorrono in maniera integrata a sviluppare soluzioni tecnologiche funzionali all'automazione dei processi produttivi, in termini di velocizzazione, sicurezza e controllo, della sostenibilità ed economicità degli stessi, nonché dell'estensione della capacità di azione.

---

<sup>1</sup>Il documento è scaricabile al link: [http://www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/index.php?section=06\\_Verso%20la%20Smart%20Specialisation/05\\_Approvazione%20RIS3%20preliminare](http://www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/index.php?section=06_Verso%20la%20Smart%20Specialisation/05_Approvazione%20RIS3%20preliminare)

<sup>2</sup> Le discipline della fotonica ed optoelettronica sono strettamente collegate e convergenti nella misura in cui spesso dispositivi fotonici includono sia dispositivi optoelettronici quali laser e foto-rilevatori, sia fibre ottiche che guide planari e dispositivi passivi.

Per un più agevole inquadramento definitivo, le tecnologie dell'automazione della meccatronica e della robotica, che nella pratica presentano elevati livelli di convergenza, vengono di seguito enucleati e descritti in maniera distinta.

**AUTOMAZIONE** - Per "automazione" si intende lo sviluppo di sistemi, strumentazioni, processi ed applicativi che consentono la riduzione dell'intervento dell'uomo sui processi produttivi. L'automazione in tal senso si realizza mediante soluzioni di problemi tecnici legati all'esecuzione di azioni in maniera ripetuta, nella semplificazione di operazioni complesse, nell'effettuazione di operazioni complesse in contesti incerti e dinamici con elevato livello di precisione. Il concetto di automazione assume un carattere estensivo di integrazione di tecnologie e di ambiti applicativi (dal laboratorio, alla fabbrica intelligente), mantenendo il focus sul controllo automatico dei processi.

**MECCATRONICA** - La "meccatronica" è una branca dell'ingegneria che coniuga sinergicamente più discipline quali la Meccanica, l'elettronica, ed i sistemi di controllo intelligenti, allo scopo di realizzare un sistema integrato detto anche sistema tecnico.

Inizialmente la meccatronica è nata dalla necessità di fondere insieme la meccanica e l'elettronica, da cui il nome. Successivamente l'esigenza di realizzare sistemi tecnici sempre più complessi ha portato alla necessità di integrare anche le altre discipline per applicazioni industriali robotiche e di azionamento elettrico.

**ROBOTICA** - Come ramo della cibernetica rivolto alle tecniche di costruzione (ed i possibili ambiti di applicazioni) dei robot, la robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti specifici riproducendo il lavoro umano. La robotica moderna si è sviluppata perseguendo principalmente a) l'autonomia delle macchine; b) la capacità di interazione/immedesimazione con l'uomo e i suoi comportamenti.

### **CHIMICA NANOTECNOLOGIE**

In riferimento a questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline tecnico scientifiche afferenti alla chimica alle nanotecnologie. Per loro stessa natura la chimica e le nanotecnologie ricadono in un ambito di investigazione multidisciplinare, con frequenti intersezioni con altri settori quali Optoelettronica, Scienze della vita, Moda e Tessile, Energie Rinnovabili, Meccanica, Carta, Lapideo.

**CHIMICA** - Per chimica si intende quella branca delle scienze naturali, che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione. Oggetto di studio della chimica sono principalmente: le proprietà dei costituenti della materia (atomi); le proprietà delle entità molecolari; delle specie chimiche; delle miscele e dei materiali costituiti da una o più specie chimiche.

**NANOTECNOLOGIE** - La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, della progettazione e realizzazione di dispositivi su tale scala.

Rientrano a far parte dell'ambito prioritario anche le opportunità offerte dall'integrazione con ulteriori discipline tecnologiche (es. nanotecnologie, optoelettronica, life science, nuovi materiali).

### **Sotto articolazione delle priorità tecnologiche**

Al fine di orientare i proponenti ad una più puntuale specificazione delle proposte progettuali, si presenta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di sottoarticolazioni per ciascuna priorità tecnologica.

#### ICT E FOTONICA

- Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;
- Internet del futuro, infrastrutture tecnologie, reti piattaforme, hardware;
- Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;
- Tecnologie e gestione dell'informazione;
- Creatività digitale;
- Microelettronica e fotonica;
- Ottica, elettro-ottica;
- Altri ambiti ICT-Fotonica;

#### FABBRICA INTELLIGENTE

- Automazione industriale;
- Robotica e ambienti di vita assistiti;
- Meccatronica;
- Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;
- Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;
- Creazione di nuovi modelli ed organizzazioni di impresa sostenibili;
- Altri ambiti fabbrica intelligente;

#### CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- Chimica organica;
- Chimica inorganica;
- Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;
- Biochimica;
- Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;
- Nanomedicina;
- Nanoelettronica;
- Altri ambiti chimica e nanotecnologie;

<b>Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE</b>
--

**Riferimenti normativi:**

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- D.M. Istruzione, Università e Ricerca 06-12-2005 recante modifica al Decreto 8 agosto 2000 n. 593 "Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

**Impresa** (art.1<sup>1</sup>) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

**Micro o piccole imprese PMI.** Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

**Microimpresa.** E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

**Piccola impresa.** E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

**Media impresa.** E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

**Il criterio degli effettivi (art. 5)**

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una micro o piccola impresa PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

---

<sup>1</sup> I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

**I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)**

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

**Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)**

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione<sup>2</sup>. Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

**Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

**Impresa autonoma (art.3).** Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa **può comunque essere considerata autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

---

<sup>2</sup> per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

**Impresa associata** (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

**Impresa collegata** (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro

attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati. l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

## Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

### Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.